



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Antonino Orifici	Relatore
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice

visto il ricorso presentato in data _26 settembre 2017 da MAXI BRICO DUE SRL per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo previa concessione dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall.;

Letta la documentazione integrativa prodotta in data 17 ottobre 2017

considerato che, ai sensi del sesto dell'art. 161 l. fall. – comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha convertito con modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 – *“l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

considerato che ai sensi del decimo comma dello stesso articolo – introdotto anch'esso dalla legge sopra indicata – *“quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in pendenza di istanza di fallimento;

ritenuto che occorre concedere il termine richiesto e che lo stesso, in pendenza di istanza di fallimento, deve essere fissato nella misura di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

considerato inoltre che ai sensi del settimo comma dell'art. 161 l. fall. (comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo*



163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”;

ritenuto quindi che alla luce delle citata disposizione va riservato al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, l. fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

ritenuto inoltre necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. (comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i seguenti obblighi informativi, depositando entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (limitatamente alle operazioni compiute fino al 30 ottobre, dalla data di deposito della domanda) e quindi entro il 5 di ogni mese, relativamente alle operazioni compiute nel mese precedente, **un prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00** effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, come prospettata in ricorso, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo;

Rilevato che, stante la complessità della procedura, come evidenziata dalla parte, appare opportuno nominare il commissario;

P. Q. M.

Visto l'art.161, legge fall.,

MANDA

alla cancelleria di comunicare al Pubblico Ministero il ricorso presentato da MAXI BRICO DUE SRL per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e i documenti ad essa allegati;

FISSA

il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.;

RISERVA

al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;



DISPONE

che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti gli obblighi informativi, depositando, alle scadenze sopra indicate prospetto aggiornato alla fine del mese delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv./dott. Gaetano Panzera .

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del giorno 25/10/2017

Il Giudice relatore
(dott. Antonino Orifici)

Il Presidente
(dott. Giuseppe Minutoli)

